

CONVENZIONE QUADRO

tra

Consiglio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Consiglio della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Consiglio della Provincia autonoma di Trento
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Università degli Studi di Udine
di seguito anche congiuntamente definite come "PARTI" o "ENTI"

PREMESSO CHE:

1. Friuli Venezia Giulia, Trentino, Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste hanno in comune la natura di autonomie speciali collocate nell'arco alpino, presentando caratteristiche d'ordine storico, culturale e territoriale che accentuano e rendono evidente la condivisione di temi e percorsi di interesse comune.
2. Tra gli elementi di comunanza tra Friuli Venezia Giulia, Trentino, Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste spiccano la tutela delle minoranze linguistiche, il sostegno ad efficaci politiche transfrontaliere e tutte quelle aree di intervento legate alle problematiche territoriali tipiche delle regioni dell'arco alpino quali, ad esempio, lo spopolamento della montagna.
3. La vicinanza su temi e percorsi di interesse comune ha determinato ed ancora oggi determina una sinergia forte e costante tra le istituzioni di Friuli Venezia Giulia, Trentino, Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, che si concretizza prevalentemente nella promozione e nel sostegno di politiche e progetti comuni a livello nazionale ed in ambito UE.
4. Partendo da siffatti presupposti di comunione d'intenti e sinergie già in atto, è volontà comune di Friuli Venezia Giulia, Trentino, Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sviluppare una forte partnership sui temi della specialità e del regionalismo asimmetrico, promuovendo in proposito ricerche e studi di carattere scientifico.
5. L'ordinamento regionale italiano vive infatti una stagione complessa, in cui anche le autonomie speciali scoprono quanto fragili siano le garanzie costituzionali a loro tutela: si impone pertanto la necessità di una riflessione critica, che consenta di ragionare sull'esperienza regionale pregressa e di prospettare per il futuro dinamiche di sviluppo che partano dalla valutazione dell'autonomia speciale come un valore costitutivo dell'ordinamento e, più nello specifico, dalla percezione dell'autonomia speciale come modo di essere delle rispettive comunità.
7. La specialità, il regionalismo asimmetrico e il decentramento dei poteri sono temi che Friuli Venezia Giulia, Trentino, Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, saranno sempre più di frequente chiamati ad affrontare, in quanto capaci di apportare valore aggiunto alle istituzioni, ai territori, alle attività e ai cittadini coinvolti.
8. Oltretutto, nell'attuale contesto sociale, normativo ed economico, il contenzioso costituzionale rappresenta - per frequenza e per incidenza sull'equilibrio generale dell'ordinamento - uno strumento cruciale per la garanzia dell'autonomia speciale, tale da richiedere una riflessione costante sulle articolazioni argomentative della giurisprudenza.
9. Si rende quindi opportuno agire sinergicamente, disponendo di una sede di riflessione comune e permanente non solo sulla giurisprudenza costituzionale, ma anche - e soprattutto - sulle prospettive di sviluppo dell'autonomia speciale, mediante un elevato grado di approfondimento, su diversi piani e livelli, compreso quello della ricerca e dell'approfondimento scientifico, anche mediante il supporto e la consulenza di professionalità operanti nel mondo accademico.
10. In tale prospettiva, l'Università di Udine è all'avanguardia, potendo contare su un progetto di ricerca unico in Italia ed attivato presso il Dipartimento di Scienze giuridiche, denominato "Osservatorio sull'Autonomia speciale", che prosegue il progetto di ricerca avviato originariamente

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento dal titolo "Laboratorio di Innovazione istituzionale per l'Autonomia integrale – LIA/ASA Autonomie Speciali Alpine".

11. All'interno del progetto LIA e, ora, dell'Osservatorio sull'Autonomia speciale, è stato costituito un gruppo di lavoro focalizzato sulle Autonomie Speciali Alpine (ASA) - in ragione delle maggiori affinità di cultura dell'autonomia condivisa fra tali territori - composto da autorevoli docenti di diritto costituzionale e pubblico i quali, oltre all'impegno scientifico, uniscono un orientamento adesivo alle ragioni passate e future delle autonomie speciali. Diversi componenti del gruppo vantano esperienze attuali e/o pregresse nell'ambito delle Commissioni paritetiche delle rispettive Regioni e Province autonome. Conseguentemente i componenti del gruppo di lavoro ASA sono individuati come componenti permanenti del Comitato Scientifico di cui all'art. 4 della presente Convenzione.

12. Proprio per questo motivo la collaborazione tra Friuli Venezia Giulia, Trentino, Alto Adige/Südtirol, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e l'Università degli Studi di Udine, oltre che opportuna, diverrebbe strategica in un'ottica di sostegno alle regioni alpine a statuto speciale.

13. Il valore aggiunto di una partnership con l'Università degli Studi di Udine, in proseguimento del Progetto LIA/ASA, è costituito proprio dalla specifica presenza dell'Osservatorio sull'Autonomia speciale e del gruppo di lavoro LIA/ASA, che consentirebbe anche la possibilità di affidare all'Ateneo l'elaborazione di studi e ricerche uniche nel loro genere, in quanto declinate secondo una prospettiva di supporto e sviluppo delle teorie adesive ai concetti di decentramento e specialità.

14. Pertanto, con la sottoscrizione del presente accordo quadro, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Alto Adige/Südtirol, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Università degli Studi di Udine intendono impegnarsi attivamente e sinergicamente in una forte e reciproca collaborazione, volta all'elaborazione - anche mediante la consulenza professionale dei docenti del gruppo ASA - di strumenti e di strategie comuni da svilupparsi nell'ambito dello studio e della ricerca del diritto regionale e delle sue prospettive, con particolare riferimento al tema della specialità.

Tanto premesso, tra le PARTI si

CONVIENE

e stipula quanto segue:

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono elemento integrante ed essenziale della presente Convenzione quadro.

2. OGGETTO

Con la sottoscrizione del presente accordo quadro, stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, il Consiglio della Regione Friuli Venezia Giulia, i Consigli provinciali del Trentino e dell'Alto Adige/Südtirol, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e l'Università degli Studi di Udine, si impegnano a realizzare e promuovere congiuntamente - anche attraverso appositi convegni e seminari - progetti scientifici su temi di interesse comune, siccome di seguito individuati, nonché quelli ulteriori che emergeranno in futuro, nel rispetto delle funzioni istituzionali di ciascun ENTE.

A titolo meramente indicativo e non esaustivo, gli argomenti su cui le PARTI potranno decidere di sviluppare e promuovere singoli progetti scientifici di interesse comune sono:

- rapporto Statuto speciale/Costituzione, contenuti e perimetro della materia statutaria e individuazione dei principi supremi dell'ordinamento;
- principio dell'intesa: configurazione del procedimento più garantista preordinato alla modifica statutaria;

- funzionamento delle Commissioni paritetiche: come proceduralizzare il lavoro e renderlo più efficace;
- strumenti di *soft-law* per prevenire ed evitare la conflittualità Stato-Regioni/Province autonome innanzi alla Corte costituzionale;
- visioni e modelli alternativi di coordinamento della finanza pubblica;
- fattori e variabili del coordinamento della finanza pubblica: il rapporto tra funzioni, risorse, risultati;
- la valutazione delle politiche pubbliche come presupposto per un responsabile coordinamento della finanza pubblica;
- attuabilità della zona franca alla luce del quadro normativo vigente.

3. COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo (anche CD), con il concorso del Comitato Scientifico cui spettano le funzioni previste all'art. 4, è l'organo propositivo e di coordinamento generale volto ad attuare, in rappresentanza delle PARTI, le finalità e gli obiettivi perseguiti dalla presente convenzione quadro.

Il CD è composto dai seguenti membri, la cui partecipazione avverrà a titolo gratuito:

- il Segretario Generale del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia o un suo delegato;
- il Segretario Generale del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste o un suo delegato;
- il Segretario Generale del Consiglio provinciale di Trento o un suo delegato;
- il Segretario Generale del Consiglio provinciale di Bolzano o un suo delegato;
- Il Rettore dell'università di Udine o un suo delegato.

La carica di Presidente del CD avrà durata annuale e potrà essere ricoperta, a turno, dal Segretario Generale (o un suo delegato) di una delle Autonomie speciali contraenti.

I compiti del CD sono:

- individuare, su impulso del Comitato Scientifico di cui all'art. 4 e delle PARTI ovvero autonomamente, argomenti e tematiche su cui sviluppare i progetti scientifici di interesse comune alle PARTI medesime;
- elaborare, di norma una volta l'anno, su proposta del Comitato Scientifico, un programma con le proposte di progetti scientifici di interesse comune ritenuti più rilevanti, corredandolo con una stima degli eventuali oneri finanziari che deriverebbero per la loro realizzazione e diffusione;
- sottoporre il programma alle PARTI ai fini della sua approvazione secondo le disposizioni normative e regolamentari che regolano l'organizzazione di ciascun ENTE;
- coordinare e supervisionare l'*iter* amministrativo finanziario-contabile di ciascun progetto, per l'assegnazione ed erogazione dei finanziamenti e relative verifiche e rendicontazioni, alle quali provvederà la PARTE che assume direttamente l'onere, la realizzazione e la successiva divulgazione dei progetti scientifici di interesse comune.

4 COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico (anche CS) ha le funzioni di proposta, propulsione, valutazione e coordinamento generale, sul piano scientifico, dei progetti da inserire nel programma di cui all'art. 7 e concorre alla loro attuazione.

Il Comitato Scientifico è nominato concordemente tra le PARTI ed è composto da sei componenti di comprovata esperienza e capacità del settore. Resta in carica 3 anni dalla sua composizione ed è rinnovabile.

Per il primo triennio le Parti costituiscono il Comitato Scientifico chiamandone a farne parte i seguenti membri, la cui partecipazione avverrà a titolo gratuito:

- 1) Prof. Roberto Toniatti, Università degli Studi di Trento, con funzioni di coordinatore
- 2) Prof.ssa Elena D'Orlando, Università degli Studi di Udine;
- 3) Prof. Massimo Carli, già Università degli Studi di Firenze;
- 4) Prof. Robert Louvin, Università degli Studi di Trieste;
- 5) Prof.ssa Esther Happacher, Università degli Studi di Innsbruck;

6) Dott. Gianfranco Postal, già Provincia autonoma di Trento e Corte dei conti.

5. COMPITI DELLE PARTI

Al fine di sostenere le finalità e gli obiettivi scaturenti dal presente accordo quadro ciascuna PARTE si impegna a:

- supportare l'attività del Comitato Direttivo (CD) e del Comitato Scientifico (CS) di cui agli artt. 3 e 4 che precedono, collaborando con essi lealmente ed attivamente alla definizione ed alla realizzazione dei progetti scientifici di interesse comune;
- approvare il programma di cui all'art. 7, contenente i progetti scientifici di interesse comune ritenuti più rilevanti;
- promuovere i progetti scientifici di interesse comune mediante i propri canali di informazione istituzionale.

Un tanto con la precisazione che tali compiti saranno attuati entro i limiti e nel rispetto delle disposizioni regolamentari e organizzative cui ciascun ENTE è sottoposto.

6. DURATA DELLA CONVENZIONE, ATTUAZIONE E FACOLTÀ DI RECESSO

La presente convenzione ha durata triennale, con decorrenza dal giorno della sua stipula.

Essa si rinnoverà per un ulteriore triennio, previo consenso formale delle PARTI, da comunicarsi a mezzo PEC entro tre mesi dalla sua scadenza naturale.

È facoltà di ciascuna PARTE recedere unilateralmente in qualunque momento dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta inviata alle altre PARTI a mezzo PEC. Gli effetti del recesso decorreranno dal momento in cui la PARTE recedente avrà adempiuto esattamente a tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione quadro e/o dai singoli accordi/progetti inerenti e conseguenti eventualmente ancora in vigore/atto/esecuzione al momento della comunicazione di recesso. In ogni caso il recesso di una delle PARTI non determinerà l'estinzione del presente accordo, che rimarrà comunque in vigore fra le altre PARTI contraenti.

All'attuazione della presente convenzione quadro provvederanno le competenti strutture di ciascuna PARTE secondo le disposizioni regolamentari e organizzative cui ciascun ENTE è sottoposto.

7. PROGRAMMA e ONERI FINANZIARI

Gli impegni economico-finanziari per le PARTI contraenti, rivolti alla mera copertura delle spese sostenute, sono assunti nei limiti ed esclusivamente secondo quanto previsto dal presente articolo, con riferimento al programma e ai correlati progetti scientifici.

Le eventuali spese e il relativo riparto sono assunti in osservanza delle norme inerenti alle procedure di approvazione, di autorizzazione della spesa e di contabilità cui ciascun ENTE è sottoposto.

Le PARTI, con la modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti, approvano annualmente un programma, come definito dal CD su proposta del CS; il programma contiene i progetti prioritari, per ciascuno dei quali sono indicati:

- a) la denominazione e l'oggetto specifico del progetto;
- b) la quantificazione dell'eventuale onere finanziario, sulla base dell'attività e dei costi da sostenersi da parte dell'Università di Udine;
- c) l'attribuzione dei compiti e delle responsabilità delle PARTI per ogni singolo progetto;
- d) l'eventuale contributo finanziario delle altre PARTI;
- e) i termini temporali per il suo completamento e per la rendicontazione delle spese sostenute.

Il programma potrà essere modificato od integrato in qualsiasi momento, mediante intesa scritta tra le PARTI, a mezzo di scambio di note PEC.

Friuli Venezia Giulia, Trentino, Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, stabiliscono sin d'ora che l'onere finanziario relativo all'attuazione del presente articolo sarà suddiviso tra di loro in parti uguali, per un ammontare non superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00)

lordi annui per ciascuno, da versare all'Università degli studi di Udine, fatta salva la possibilità di finanziare separatamente eventuali ulteriori progetti speciali di ricerca di particolare interesse.

8. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le PARTI convengono che ciascun ENTE sarà comproprietario delle creazioni intellettuali scaturenti dalle attività previste dalla presente convenzione quadro e potrà utilizzarle e goderne liberamente.

In ogni caso i risultati e le eventuali divulgazioni dei progetti scientifici di interesse comune dovranno comunque riportare l'indicazione che gli stessi sono stati effettuati e promossi con l'iniziativa congiunta delle odierne PARTI contraenti in attuazione della presente convenzione quadro.

9. PRIVACY E TRASPARENZA

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. i dati personali forniti in relazione alla presente convenzione quadro ed agli atti ad esso inerenti e/o conseguenti saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono resi.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i., i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno comportare la possibilità di una loro diffusione attraverso i siti istituzionali delle PARTI contraenti, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità.

10. DISPOSIZIONI FINALI

Il fatto, anche ripetuto, di tolleranza ovvero accettazione della mancata, ritardata o diversa applicazione ovvero esecuzione di qualunque disposizione del presente accordo quadro non ne può costituire modifica, né può rendere inoperanti le sue disposizioni.

Ogni eventuale modifica alla presente convenzione quadro dovrà essere pattuita, a pena di nullità, in forma scritta.

La presente convenzione quadro nonché gli eventuali ulteriori accordi ad essa inerenti e/o conseguenti, sono regolati, in via esclusiva, dalla legge italiana.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione e che rientrino nell'ambito della giurisdizione ordinaria, saranno attribuite alla competenza in via esclusiva del Foro di Udine.

Letto confermato e sottoscritto,

Il Presidente del Consiglio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Il Presidente del Consiglio della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

Il Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento

Il Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

Il Rettore dell'Università degli Studi di Udine